



M_INF-GABINETTO
 Uffici Diretta Collaborazione Ministro
 UFFGAB
 REG. DECRETI
 Prot. 000018-19/01/2017-
 REGISTRAZIONE



Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

- VISTA** la direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 2004/49/CE del 29 aprile 2009 e 2004/51/CE del 29 aprile 2001 ed, in particolare, il Capo II del decreto legislativo concernente l'istituzione e l'ordinamento, le attività ed i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie);
- VISTO** il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 di attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 di attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
- VISTO** il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante recepimento della direttiva 2009/149/CE del 27 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2004/49/CE, concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 luglio 2011 di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
- VISTA** la legge 21 novembre 2014, n.174, di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatta a Vilnius il 3 giugno 1999;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36 concernenti, rispettivamente, lo statuto, l'organizzazione e la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia;

VISTO in particolare l'articolo 9, commi 2 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2009;

VISTA la Convenzione tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per il esercizi 2015-2017, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti il 14 aprile 2015, registro n.1, foglio 1300, stipulata in attuazione dell'articolo 9, comma 5, dello statuto dell'Agenzia, che regola i rapporti tra le due Amministrazioni, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 2, relativo all'emanazione dell'atto di indirizzo annuale con l'individuazione di priorità e specifici obiettivi da realizzarsi da parte dell'Agenzia;

RILEVATO che l'Agenzia, a decorrere dal 16 giugno 2008, ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del citato decreto legislativo n.162 del 2007, le prime attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

RILEVATO che l'Agenzia, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del predetto decreto legislativo n.162 del 2007, le restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria ed ha, quindi, completato l'assunzione delle competenze istituzionali di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in materia di sicurezza del sistema ferroviario nazionale in concessione alla Società RFI S.p.A;

VISTA la direttiva dell'Agenzia del 22 febbraio 2010, n.1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 224, recante la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia, che ha completato l'impianto regolamentare della stessa Agenzia previsto dall'articolo 4, comma 6, del predetto decreto legislativo n.162 del 2007;

VISTO il decreto dell'Agenzia 9 agosto 2012, n. 4, inerente il riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria in vigore dal 1 gennaio 2013;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del citato decreto legislativo n.162 del 2007, l'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che a tal fine si avvale della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, come individuata nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112 di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per effetto del quale l'Agenzia esegue quanto di propria competenza sulle reti regionali individuate nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 2016 che individua le reti regionali interconnesse alla rete nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2016, in ottemperanza al richiamato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

CONSIDERATA l'esigenza di proseguire nell'implementare la strutturazione delle attività di gestione e di organizzazione avviate con l'entrata in vigore dei regolamenti precedentemente citati;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare che il passaggio verso più elevati standard di sicurezza avvenga senza soluzioni di continuità con il livello di servizio ferroviario offerto all'utenza;

VISTE le proprie precedenti direttive contenenti gli indirizzi per l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2017, emanato con decreto del 15 giugno 2016, n. 212 che, tra l’altro, individua la sicurezza della modalità di trasporto ferroviario tra le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2017, con particolare riguardo all’introduzione di tecnologie avanzate sulle reti regionali;

RILEVATA pertanto la necessità di emanare, anche per l’anno 2017, un’apposita direttiva per specificare gli obiettivi dell’Agenzia e le attività da intraprendere in coerenza, tra l’altro, con quanto riportato nella convenzione sopra citata e nel regolamento inerente lo statuto dell’Agenzia;

VISTA la nota della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie n.6895 del 23 dicembre 2016;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

INVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEGLI OBIETTIVI DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE PER L’ANNO 2017

L’Agenzia svolge i compiti ad essa assegnati dall’ articolo 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, e riporta puntualmente, nella relazione alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, prevista dall’articolo 5 della Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli esercizi 2015/2017, le attività svolte ed i risultati nel periodo 1 gennaio e 31 dicembre. In particolare, con la presente direttiva si indicano le priorità e gli obiettivi da realizzarsi nel 2017.

1. POTENZIAMENTO DELL’AGENZIA

L’Agenzia:

1. prosegue nel miglioramento della propria organizzazione attraverso la valorizzazione delle risorse umane, l’utilizzo di tecnologie digitali ed il perseguimento delle attività di potenziamento del proprio organico;
2. favorisce lo sviluppo delle competenze e l’uniformità dei comportamenti del personale impiegato negli interventi ispettivi, anche attraverso una specifica attività di formazione;
3. pone in essere le misure organizzative e procedurali necessarie per garantire l’esercizio delle attività sanzionatorie prevista dall’art.18, della legge 7 luglio 2016, n.122 e dalla direttiva 2007/59/CE (direttiva macchinisti) .

2. COMPITI DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 LUGLIO 2015, N. 112 E DEL DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2016

L'Agenzia:

1. prosegue le iniziative di informazione, formazione e diffusione della cultura sul sistema di gestione della sicurezza (SGS) di ausilio ai soggetti interessati per le reti regionali, ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza;
2. fornisce, su richiesta della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie le valutazioni di competenza in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli attori del sistema ferroviario per gli aspetti inerenti la sicurezza ferroviaria;
3. verifica la coerenza dei programmi per l'installazione delle tecnologie di sicurezza sulle linee di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2016, con i principi di sicurezza validi per il sistema ferroviario nazionale;
4. relaziona alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie sullo stato di implementazione delle misure organizzative, adottate in applicazione delle normative comunitarie da parte delle imprese ferroviarie e delle reti regionali individuate dal decreto 5 agosto 2016;
5. Cura l'aggiornamento del NRD (National Reference Document) alla luce degli effetti del decreto ministeriale 5 agosto 2016.

3. ATTIVITA' DI ISPETTORATO E CONTROLLO

l'Agenzia:

1. nell'ambito delle attività di supervisione sui sistemi di gestione della sicurezza dei gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie monitora, attraverso controlli a campione in forma di audit, sopralluoghi ed ispezioni, la corretta esecuzione delle attività manutentive;
2. vigila sulla corretta applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza mediante controlli a campione presso le imprese ferroviarie. La vigilanza in argomento è svolta, in particolare, nei riguardi delle imprese ferroviarie che effettuano trasporti di merci pericolose per ferrovia;
3. supporta, su richiesta della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, tecnicamente e logisticamente l'effettuazione di attività ispettive su tutti gli attori ferroviari, prevedendo a tal fine, nei confronti dei funzionari della Direzione generale medesima, l'estensione di ogni titolo di carattere autorizzativo ovvero convenzionale che risulti funzionale all'espletamento di tali attività.

4. MERCI PERICOLOSE

L'Agenzia:

1. fornisce alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie eventuali segnalazioni e/o contributi per l'emanazione di ulteriori disposizioni in materia;
2. supporta la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie nelle attività svolte nell'ambito della Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e dell'Unione Europea;
3. fornisce su richiesta della Direzione generale del trasporto e le infrastrutture ferroviarie valutazioni tecniche in merito a problematiche connesse con il trasporto di merci pericolose suggerendo i provvedimenti ritenuti necessari;
4. svolge controlli, a campione o mirati, per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture, con particolare riguardo alle tratte transfrontaliere.

5. QUADRO NORMATIVO ED ULTERIORI ATTIVITA' INERENTI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA

L'Agenzia:

1. fornisce il necessario supporto tecnico alla Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione degli atti di recepimento delle direttive europee costituenti il pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario;
2. effettua la valutazione del riordino normativo di cui al decreto 9 agosto 2012, n.4, per il suo aggiornamento alla luce dei regolamenti comunitari con particolare riferimento alle STI (specifiche tecniche di interoperabilità)
3. monitora sulla rete nazionale il piano di implementazione del sistema europeo di protezione della marcia dei treni (ERTMS/ETCS), secondo i piani di implementazione europei previsti;
4. supporta la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie nelle attività con l'attuazione del regolamento 913/2010/UE del 22 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, in materia di corridoi ferroviari merci;
5. supporta e collabora, per gli aspetti tecnici di competenza, con la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, con particolare riferimento alla predisposizione della normativa di settore;
6. cura i rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario. Inoltre, provvede, anche d'intesa con la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, al coordinamento nell'ambito dei gruppi di lavoro istituiti in sede ERA, ai sensi del Regolamento (CE) n. 881/2004 del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1335/2008 del 16 dicembre 2008;

7. segnala eventuali criticità e fornisce, alla Direzione generale stessa, tutte le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana in sede RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) e relativi gruppi di lavoro, di comitati UE e di comitati OTIF assicurando, su richiesta, anche in tali consessi, idoneo supporto;
8. pone in essere provvedimenti, nella forma di principi e raccomandazioni, nei confronti dei gestori e delle imprese perché intervengano, anche nei confronti dei loro fornitori per affrontare criticità insorgenti, con particolare riferimento al contrasto della indebita presenza di persone sulla sede ferroviaria ed al presidio delle attività di manutenzione;
9. avvia una indagine conoscitiva sulle infrastrutture ferroviarie dei porti, degli interporti e dei terminali intermodali, in merito agli aspetti di sicurezza e di interoperabilità.

6. SINERGIE PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE E PER LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA

L'agenzia:

1. prosegue nell'attivare ogni possibile collaborazione utile per l'espletamento della specifica missione istituzionale, compreso lo scambio di informazioni, con altri soggetti pubblici. L'Agenzia sviluppa ogni possibile sinergia con il Servizio di polizia ferroviaria della Polizia di Stato, finalizzata alla condivisione delle informazioni e delle esperienze reciproche, all'aggiornamento professionale ed all'attivazione di iniziative comuni, tanto centralmente quanto sul territorio, per istituzionalizzare un regime di collaborazione che, fatte salve le rispettive competenze, costituisca strumento vicendevolmente utile nell'interesse della sicurezza del trasporto ferroviario;
2. prosegue nell'attivare ogni possibile collaborazione per incrementare la diffusione della cultura della sicurezza ferroviaria e correggere i comportamenti errati dei cittadini e degli utenti che costituiscono le principali cause di incidenti, anche gravi, registrati nel settore. Compatibilmente con i vincoli di bilancio e con l'effettiva dotazione di personale, l'Agenzia promuove sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree più popolate, progetti sperimentali di educazione e di sensibilizzazione alla sicurezza ferroviaria, in ambito scolastico e sportivo, per veicolare il messaggio della sicurezza ferroviaria verso il mondo giovanile all'interno di spazi educativi condivisi, ricercando sinergie con i Gestori delle reti e con le imprese ferroviarie;
3. promuove progetti sperimentali di tutela della salute dei cittadini utenti delle stazioni ferroviarie, ricercando sinergie con Enti impegnati nella ricerca medica o nelle prassi di pronto soccorso.

Roma,


IL MINISTRO

